ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELL'ART. 4 E DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO 17 OTTOBRE 1997 E PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

In Milano, in data 19 marzo 2001

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino, F. Zambruno, P. R. Ferrarini e F. Ponti

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI, composta dai Sigg. V. Canevari, F. Giordani, M. Lodetti e A. Pagani FIBA-CISL, composta dai Sigg. A. De Ciechi, M. Gatti, M. Gemelli e G. Invernizzi UIL.CA, composta dai Sigg. R. De Giovanni, S. Martorelli, M. R. Morra e L. Peveri facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124;

premesso che:

- a) il D.Lgs. n 124/1993 citato, come successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una organica disciplina legale della previdenza complementare, alla quale devono conformarsi le forme pensionistiche complementari;
- b) anche nell'ambito delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge-delega 23.10.1992, n 421, quale è il "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A." (di seguito, il "Fondo Pensione") debbono trovare applicazione le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 124/1993, con le eccezioni ivi previste;
- c) l'art. 3 del D.Lgs. n. 124/1993 riserva, tra gli altri, ai contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, la qualificazione di "fonti istitutive" e regolative delle forme pensionistiche complementari;
- d) ai sensi dell'art. 4 dell' "Accordo sindacale aziendale per l'attuazione del protocollo di programma in materia di previdenza complementare del 25 febbraio 1997", sottoscritto il 17.10.1997 fra le Delegazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL e la Banca, è stato affidato alla Commissione paritetica già istituita ai sensi del punto 1 sub C) del menzionato "Protocollo di programma" lo studio, l'elaborazione e la definizione di proposte di modifica statutaria che, oltre a quanto necessario a completare l'adeguamento alla normativa di legge, per quanto concerne in particolare la disciplina degli Organi del Fondo Pensione avessero riguardo al recepimento del criterio della pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e della Banca ed ai requisiti di onorabilità e di professionalità degli

e5sponenti; alle modalità di funzionamento e di deliberazione; ai criteri di costituzione; alle attribuzioni, prerogative e competenze incluso l'impiego delle risorse finanziarie, anche in relazione all'adeguamento delle disposizioni statutarie e degli assetti amministrativi, contabili ed organizzativi alle norme legislative e regolamentari nonché alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il tutto avendo di mira la necessità di salvaguardare la piena funzionalità decisionale degli Organi e di valorizzare il principio di una sana e prudente gestione del Fondo Pensione;

- e) ai sensi dell'art. 6 del citato Accordo sindacale 17.10.1997 le Parti contraenti si sono altresì impegnate ad esaminare la possibilità di destinare alla previdenza complementare, nei limiti di legge, quote dei premi aziendali per la parte non soggetta a contribuzione obbligatoria AGO;
- f) le Parti hanno altresì condiviso di far luogo ad idonee previsioni statutarie concernenti la possibilità, per tutti i Partecipanti, di conseguire anticipazioni dei contributi accumulati secondo le previsioni di legge, comprese le causali contemplate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 53/2000;
- g) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2000, che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare introducendo modifiche anche in materia di deducibilità dal reddito di impresa dei contributi aziendali a favore di forme pensionistiche complementari, si è reso necessario dar luogo alle previsioni di cui al punto 2, ultimo comma, sub A) del citato "Protocollo di programma" al fine di esaminarne gli effetti e definire le conseguenti variazioni da apportare alla misura della contribuzione relativamente ai c. d. "nuovi iscritti", alla luce del principio di equivalenza dell'onere per l'Azienda enunciato al comma 1 del medesimo punto 2;
- h) le Parti, anche alla luce delle raccomandazioni espresse nella relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione alla Situazione dei conti al 31.12.1999 (Altre annotazioni), affinché si pervenga, attraverso l'appropriato intervento delle fonti istitutive, al superamento delle attuali previsioni statutarie afferenti la "promessa pensionistica" (ritenuta dal Consiglio stesso ormai insostenibile), hanno convenuto sull'opportunità di dar corso ad una revisione delle relative norme statutarie nonché dei coefficienti di conversione della posizione individuale in pensione (Tavole di conversione Tasso tecnico 4,5%, in vigore dal 1991), alla luce di più aggiornate ipotesi finanziarie e demografiche, avvalendosi anche di adeguata consulenza attuariale;
- i) la Commissione paritetica, esauriti i propri lavori, ha rinviato la definizione di una intesa in argomento alla sede legittimata alla sottoscrizione di fonti istitutive;
- j) con la sottoscrizione dell'ipotesi di intesa del 24.2.2001 per il rinnovo del CIA 28.3.1997 la Banca, in relazione al piano di riorganizzazione aziendale denominato "Progetto Deutsche Bank 24", si è impegnata a garantire il mantenimento della normativa aziendale -compresa quella sul Fondo Pensione- nei confronti di tutto il personale della Banca nonché al personale che sarà interessato dalla cessione di rami d'azienda alla Deutsche Bank AG o al "Consorzio"; nella medesima ipotesi di intesa le Parti contraenti si sono altresì reciprocamente impegnate a perfezionare in apposito accordo le intese raggiunte per la modifica delle norme statutarie del Fondo Pensione, comprensive, in ogni caso, di quelle occorrenti per consentire l'effettiva realizzazione dell'impegno come sopra assunto;

k) in ordine alla disciplina statutaria riguardante gli oneri e le spese amministrative e di funzionamento del Fondo Pensione, le Parti hanno altresì valutato l'opportunità di procedere ad una adeguata revisione della stessa in relazione al mutato quadro normativo di riferimento e alle problematiche di carattere tecnico-organizzativo esistenti o eventualmente rivenienti dall'attuazione del progetto di cui alla lett. j) che precede, rilevando peraltro la necessità di dar corso ad opportuni approfondimenti, particolarmente di natura giuridica e fiscale;

tutto ciò premesso

nell'intento di pervenire ad un regime normativo della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione che assicuri piena conformità alle disposizioni stabilite con il D.Lgs. n. 124/1993, tenendo altresì conto della entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2000, nonché dell'opportunità di apportare allo Statuto del Fondo Pensione una serie di modifiche volte a migliorarne e snellirne la funzionalità;

nell'intento, altresì, di evitare che l'attuazione del citato "Progetto Deutsche Bank 24", implicando da parte della Banca la cessione di rami aziendali e di Partecipazioni di controllo, possa comportare il venir meno dei presupposti per l'adesione al Fondo Pensione da parte di un consistente numero di Partecipanti e di Aziende attualmente aderenti,

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

Art. 1

Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensione allegato sub A (di seguito riassuntivamente denominate "lo Statuto"), fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui all'Art. 1 sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione stesso onde essere fatto oggetto di proposta all'Assemblea per le deliberazioni di competenza di quest'ultima.

Al riguardo le Parti valutano l'opportunità che l'inserimento della "Norma transitoria n. 2" per l'art. 45 dello Statuto venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea distintamente dalle altre modifiche statutarie

Art. 3

1. In applicazione di quanto previsto alla lett. A), punto 2, ultimo comma del "Protocollo di programma" di cui in premessa, al fine di mantenere -in aderenza al

principio enunciato al comma 1 del medesimo punto 2- la sostanziale equivalenza dell'onere a carico dell'Azienda alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000 richiamate alla lett. g) della premessa, le Parti convengono che, con decorrenza 1.1.2001, il contributo al Fondo Pensione a carico dell'Azienda per i Partecipanti non destinatari dell'art. 18, comma 7, del D. Lgs. n. 124/1993, determinato in base ai criteri riportati nel prospetto allegato sub B, sarà pari al 5,5 % della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, come recepito nel testo di cui all'Art. 1.

- 2. L'Azienda provvederà pertanto, entro il mese successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, ad accreditare al Fondo Pensione, per ciascuno dei Partecipanti di cui al comma 1 che precede, una contribuzione pari alla differenza tra la predetta contribuzione del 5,5% e quella già versata dall'1.1.2001 in base al regime di contribuzione in atto. L'Azienda riconoscerà inoltre ai medesimi Partecipanti, a titolo di contribuzione straordinaria, una somma equivalente ai rendimenti che sarebbero maturati nell'ambito della gestione del Fondo Pensione su detta differenza con la naturale decorrenza e cadenza mensile.
- 3. Per il caso che intervengano future modifiche contrattuali o di legge per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO ovvero della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR, tali da poter incidere sull'effettivo mantenimento del principio di equivalenza degli oneri sopra richiamato, le parti si impegnano a verificare in apposito incontro i conseguenti effetti e le eventuali variazioni da apportare alla misura della suddetta contribuzione finalizzate alla salvaguardia del principio stesso. Detto incontro dovrà tenersi entro un mese dalla richiesta avanzata anche da una sola delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con effetto nei confronti delle altre OO.SS., ovvero dall'Azienda.

Art. 4

- 1. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto, l'Azienda provvederà al finanziamento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione, secondo le previsioni dello Statuto, con un contributo non inferiore al 2% commisurato alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
- 2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato sia costituito sulla base di un contratto di formazione e lavoro, si applicano le previsioni per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Art 5

Considerata la proposta di modifica dei commi 2 e 6 dell'art. 9 dello Statuto, che viene ad escludere l'obbligo della contribuzione al Fondo Pensione -sia a carico del Partecipante che dell'Azienda- sulle retribuzioni erogate ai Partecipanti successivamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto, si conviene, ai sensi del comma 8 del citato art 9, che l'Azienda provvederà a versare comunque al Fondo Pensione, il quale imputerà il relativo importo al Fondo di Contingenza ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. d) dello Statuto, una contribuzione equivalente in termini di costo

per l'Azienda a quella riferibile figurativamente alle predette retribuzioni secondo le richiamate norme statutarie.

Art. 6

Avuto riguardo alla differenziazione nella misura della contribuzione a carico dell'Azienda, a decorrere dall'1.1.2001, per i Partecipanti di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 6 dell'art. 9 dello Statuto, si conviene, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 dello Statuto, che l'Azienda provvederà altresì a versare al Fondo Pensione, il quale imputerà il relativo importo al Fondo di Contingenza ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. d) dello Statuto, una contribuzione equivalente all'eventuale differenza tra il 5% dell'imponibile annuo ai fini dell'AGO riferito a tutti i Partecipanti suoi dipendenti, e l'ammontare complessivo dato dalla contribuzione da essa versata al Fondo Pensione, nel corso del medesimo anno ai sensi del citati commi 2 e 6, nonché dalla contribuzione di cui al precedente Art. 5. Tale versamento avrà luogo entro il mese di gennaio del secondo anno successivo a quello di riferimento, al fine di effettuare il conguaglio con l'eventuale differenza di segno opposto registrata ad esito di analogo calcolo applicato ai dati dell'anno successivo a quello di riferimento; l'eventuale ulteriore differenza negativa che residuasse verrà conguagliata, sino a totale assorbimento, a valere sugli anni successivi.

Art. 7

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, dell'accordo 17.10.1997 citato in premessa, le parti convengono che il Partecipante avrà facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) la quota del premio aziendale a lui spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO ai sensi della vigente normativa di legge, a partire dall'erogazione del premio relativo all'esercizio 2001. A tal fine l'interessato dovrà dare apposita comunicazione all'Azienda non oltre il mese di aprile dell'anno in cui il premio viene erogato.

In caso di esercizio della facoltà di cui al comma precedente l'Azienda destinerà al finanziamento della posizione dell'interessato un importo pari al 9% dell'ammontare della quota del premio aziendale da lui destinata al Conto Pensione nei sensi ivi indicati.

Art. 8

Con riferimento all'art. 35 dello Statuto, le Parti daranno luogo ad ulteriori incontri, da concludersi comunque entro il 31.10.2001, al fine di effettuare gli approfondimenti tecnico-giuridici -con particolare riguardo agli aspetti fiscali- richiamati alla lett. k) della premessa e valutare quindi congiuntamente l'opportunità di adottare eventuali soluzioni diverse in materia di spese amministrative e di funzionamento del Fondo, purché non comportanti maggiori oneri per la Azienda rispetto a quelli dalla stessa sostenuti ai sensi del citato art. 35.

Art. 9

Le Parti si impegnano a far luogo, entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, alle previsioni concernenti le anticipazioni di cui all'art. 43, comma 2, dello Statuto.

Art. 10

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 1, dello Statuto, le Parti convengono sin d'ora che potranno aderire al Fondo Pensione le società e gli altri soggetti aziendali appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG cui saranno ceduti o conferiti rami di azienda e/o partecipazioni della Deutsche Bank S.p.A. in attuazione del "Progetto Deutsche Bank 24".

La Banca si impegna a promuovere l'assunzione da parte delle società e degli altri soggetti di cui sopra delle determinazioni di adesione al Fondo Pensione.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni Sindacali

FABI

FIBA-CISL

UIL.CA

TRIENNIO 1998 - 2000 Partecipanti al Fondo in via continuativa dal 1-1-98 al 31-12-00

	Imponibile AGO	Imponibile TFR
Contribuzione a carico azienda	789.711.086.000 5.0%	718.121.272.016 5,5%
	39.485.554.300	39.496.669.961